



STUDIO ASSOCIATO ALTARE

CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA

Ai Gentili Clienti

4 gennaio 2023, Sesto San Giovanni

SOCI

Dott. Daniele Altare

Rag. Edoardo Altare

COLLABORATORI

Dott. Rocco Pindilli

Oggetto: Legge di Bilancio 2023

Nella giornata del 29 dicembre 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) tramite la quale sono state previste importanti disposizioni in ambito economico e tributario.

Con la presente informativa, si fornisce una prima sintesi dei principali interventi emanati in relazione ai soli ambiti fiscali e di sostegno ad imprese e professionisti, nell'attesa delle relative modalità di fruizione e degli indispensabili chiarimenti che verranno forniti nel corso delle prossime settimane dall'Amministrazione Finanziaria.

Modifica al “Regime Forfettario”

Viene innalzata a **85.000 euro** la soglia di ricavi e compensi che consente di beneficiare del regime forfettario (e, quindi, dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15%, 5% per i primi 5 anni).

A differenza del passato, però, le nuove norme prevedono **l'immediata cessazione** (senza aspettare l'anno successivo) degli effetti dell'agevolazione in caso di superamento del limite di **100.000 euro** di compensi o ricavi.

Flat Tax incrementale

Viene istituita un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del **15%**, da applicare sulla quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo maturato **nel solo anno 2023** in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.



L'imposta sostitutiva è operativa limitatamente all'anno 2023, nell'ambito del modello REDDITI PF 2024.

Modifiche al "Superbonus 110%"

Sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina del superbonus contenuta nell'art. 119 del DL 34/2020, da ultimo modificata dall'art. 9 del DL 18.11.2022 n. 176 (decreto c.d. "Aiuti-quater", in particolare l'aliquota del cd "Superbonus" è stata ridotta per l'anno 2023 dal 110% al 90%:

Soggetti	Scadenza	Aliquota
Interventi effettuati da – condomini; – persone fisiche che possiedono l'intero edificio composto da non più di 4 unità; – proprietari delle singole unità in condominio o nell'edificio con unico proprietario (interventi trainati); – Onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale.	31/12/2023	90%
	31/12/2024	70%
	31/12/2025	65%
Interventi effettuati – su edifici unifamiliari; – su unità autonome funzionalmente indipendenti.	31/03/2023 (se il 30% intervento complessivo è realizzato entro il 30/09/2022)	110%

Altre detrazioni edilizie

Bonus Mobili:

Per l'anno 2023 viene incrementato a **8.000 euro** l'importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.



Bonus barriere architettoniche:

Viene prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione Irpef del 75% prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

Viene inoltre precisato che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.

Detrazione iva imprese costruttrici

Viene riproposta la detrazione Irpef pari al 50% dell'Iva versata per l'acquisto (entro il 31 dicembre 2023) di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici.

La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata

Vengono incrementati i limiti per l'utilizzo del regime di contabilità semplificata per imprese, di cui all'art. 18 del DPR 600/73.

A decorrere dal 2023, detto regime è adottato "naturalmente" qualora i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non siano superiori a:

- **500.000,00 euro**, per le imprese aventi per oggetto **prestazioni di servizi** (anziché 400.000,00 euro);
- **800.000,00 euro**, per le imprese aventi per oggetto altre attività (anziché 700.000,00 euro).

L'intervento non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano "naturalmente" il regime di contabilità semplificata (fatta salva l'opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti.

Assegnazione, cessione e trasformazione agevolata

Vengono riproposte le norme in materia di assegnazione e cessione ai soci di **beni immobili e di beni mobili registrati**, non strumentali all'esercizio dell'attività, con applicazione di **un'imposta sostitutiva dell'8%** (10,5% per le società di comodo) e riduzione dell'imposta di registro.

Le assegnazioni, o le cessioni, devono avvenire **entro il 30 settembre 2023**.



Le stesse previsioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.

Estromissione agevolata dei beni dalle imprese individuali

È stata riaperta la disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva.

L'agevolazione si applica ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, ed estromessi nel periodo tra il 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni

Viene nuovamente prevista la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni dietro pagamento, **entro il 15 novembre 2023**, di **un'imposta sostitutiva**, che viene però quest'anno incrementata dal 14 al 16%.

Tra i beni che possono essere oggetto di rivalutazione vengono incluse, per la prima volta, anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Aliquote di ammortamento degli immobili delle attività di commercio al dettaglio

Viene **incrementata al 6%** l'aliquota di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati per l'esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio.

La medesima misura si applica alle società immobiliari di gestione aderenti al consolidato fiscale, in relazione ai fabbricati locati ad imprese operanti nei settori indicati e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

La disposizione si applica per i periodi d'imposta 2023-2027.

Riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato, prevista dall'art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, **viene ridotta dal 10% al 5% per i premi e le somme erogati nell'anno 2023**.



Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande

Costituiscono reddito da lavoro dipendente le mance destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici.

In questi casi trova applicazione (salvo espressa rinuncia del lavoratore) **l'imposta sostitutiva del 5%**:

- entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
- ai lavoratori con redditi da lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 50.000 euro.

Estensione del credito d'imposta energia e gas

Sono prorogati i crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas al **primo trimestre 2023**, elevandone le percentuali. Le misure previste per il primo trimestre 2023 sono le seguenti:

- 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese energivore;
- 35% (in luogo del 30% del precedente trimestre) per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;
- 45% (in luogo del 40% del trimestre precedente) per le imprese gasivore;
- 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese non gasivore.

I crediti relativi al I trimestre 2023 potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre 2023.

Contrasto all'apertura di partite IVA "fittizie"

Sono rafforzati i controlli conseguenti all'attribuzione del numero di partita IVA, a esito delle quali l'Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, al fine di dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione e l'assenza dei profili di rischio individuati dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l'Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000,00 euro.

Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di



importo non inferiore a 50.000,00 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato).

Riduzioni delle aliquote Iva

Vengono assoggettati all'aliquota Iva del **5%** i prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all'aliquota Iva al 10%), nonché alcuni prodotti per l'infanzia.

Passa invece al **10%** (in luogo del precedente 22%) l'aliquota Iva per la cessione dei pellet.

È prorogata inoltre la riduzione dell'aliquota Iva al 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023; la riduzione al 5% è estesa anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.

Agevolazioni acquisto prima casa giovani

Si prorogano **al 31 dicembre 2023** i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (c.d. "prima casa under 36").

Norme in materia di crypto-attività

Viene innanzitutto inserita nell'articolo 67, comma 1, Tuir una **nuova categoria di "redditi diversi"** costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta.

I componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle crypto-attività **non concorrono alla formazione del reddito ai fini Ires e Irap**. Resta fermo, anche per i soggetti Ires, che nel momento in cui le crypto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre crypto-attività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo.

Per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze può essere considerato il valore di acquisto delle crypto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una **imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, nella misura del **14%**.



I contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi la detenzione delle crypto-attività e i redditi derivati dalle stesse, possono regolarizzare la propria posizione presentando un'apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le crypto-attività abbiano prodotto reddito, un'imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle crypto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

Viene prevista l'applicazione dell'imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le crypto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore.

Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione

È previsto l'**annullamento automatico** dei debiti tributari **fino a mille euro** (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015**.

Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all'annullamento automatico.

Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive, le disposizioni in esame si applicano limitatamente agli interessi; l'annullamento automatico non opera invece con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

Gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni in esame con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023.

Rottamazione-quater

È prevista la **definizione agevolata dei carichi** affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022**, stabilendo l'abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.

Innovando rispetto alla disciplina precedente, con l'adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l'aggio in favore dell'agente della riscossione.

La nuova rottamazione quater richiede quindi il versamento delle sole somme:



- dovute a titolo di capitale;
- maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.

Limiti all'uso del contante

Viene innalzato il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a **5.000 euro**.

L'obbligo imposto dalla normativa sull'utilizzo del denaro contante è circoscritto ai soli trasferimenti di denaro effettuati tra soggetti diversi all'interno di una transazione. Per i prelievi bancari, infatti, anche se effettuati tramite l'utilizzo del bancomat, non vi è alcun limite di importo da rispettare.

Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti